

RIDUZIONE DI GAS SERRA E AMMONIACA: BANDO REGIONALE DA OLTRE 10 MILIONI DI EURO

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il 31 dicembre 2021 il nuovo bando del tipo operazione 4.1.04: **“Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca”**.

L’operazione intende favorire l’applicazione delle tecniche più efficienti per il miglioramento ambientale in termini di sostanze azotate, derivanti da allevamenti zootecnici esistenti.

La dotazione finanziaria prevista ammonta ad oltre 10 milioni di euro.

La riduzione delle emissioni comporta l’individuazione e l’applicazione di specifiche soluzioni che possono riguardare singole fasi del processo produttivo o più fasi tra loro interdipendenti.

Potranno partecipare al bando le imprese agricole, in forma singola o associata, che utilizzano effluenti di allevamento e/o digestato, prodotto utilizzando anche matrici zootecniche, come definiti dal Regolamento Regionale n. 3/2017.

I suddetti soggetti potranno presentare progetti singoli o progetti collettivi.

Per progetto collettivo si intende un investimento realizzato congiuntamente da più imprese agricole, destinato ad un utilizzo comune o al raggiungimento di un obiettivo comune, presentato da soggetti aggregati quali: consorzi di scopo, comunioni a scopo di godimento, cooperative e forme giuridiche assimilate.

Si precisa che la comunione a scopo di godimento deve avere ad oggetto solo macchinari/attrezzature, destinati ad un impiego interaziendale nell’ambito delle imprese agricole costituenti la comunione stessa.

Ciascun richiedente potrà presentare solo una domanda, come soggetto singolo o soggetto partecipante ad un progetto collettivo.

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- risultare iscritti ai registri della Camera di Commercio:
 - in caso di ditta individuale, l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c., come riportato nell’iscrizione alla CCIAA, deve risultare quale attività primaria;
 - in caso di impresa costituita in forma societaria, l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c., con riferimento all’oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- risultare iscritti all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata;
- rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
- essere in regola con gli obblighi relativi alla normativa ambientale, in particolare, quelli inerenti all’Autorizzazione Integrata Ambientale o, se del caso, l’Autorizzazione Unica Ambientale, ovvero l’autorizzazione alle emissioni per via generale e l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva); il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e dell’eventuale concessione dell’aiuto; la non regolarità costituirà elemento ostativo all’ammissibilità ed alla concessione;
- le società devono prevedere da statuto una durata sufficiente a coprire tutto il periodo del vincolo di destinazione quinquennale così come disposto dall’art. 10 della L.R. n. 15/2021 e dall’art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013.

L’importo di un singolo progetto è definito tra una spesa minima di euro 20.000 e massima di:

- euro 180.000, nel caso di progetto singolo;
- euro 500.000, nel caso di progetti collettivi.

Il contributo a fondo perduto è definito nella misura del 75% della spesa ammissibile a finanziamento.

Le aziende dovranno presentare progetti che apportino una riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra

nei propri processi produttivi, questi interventi, possono essere ricondotti a due linee principali:

a. interventi per lo stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento;

b. interventi sulla tecnica di distribuzione degli effluenti di allevamento.

Sono ammissibili a sostegno indicativamente le seguenti tipologie di intervento:

- interventi atti a contenere le emissioni nei ricoveri degli animali e atti a migliorare il microclima negli allevamenti zootecnici;
- interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili ed interventi specifici sulla fase aziendale di distribuzione degli effluenti stessi;
- interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili;
- interventi per la realizzazione di impianti di depurazione biologica e strippaggio, per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal processo di fermentazione anaerobica e altre matrici organiche di ambito strettamente agricolo.

Le nuove vasche o i contenitori ermetici (bag), oggetto della domanda d'investimento, sono ammessi solo sino ad una capacità di stoccaggio di effluenti liquidi, corrispondente al volume totale prodotto dall'allevamento in 240 giorni. Le nuove vasche sono ammissibili se in sostituzione di lagoni, ovvero qualora le vasche esistenti siano già coperte o vengano coperte a seguito della realizzazione del progetto di investimento, oppure quando siano presenti in azienda vasche con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0,2.

Non saranno ammesse a finanziamento domande che sviluppano progetti atti a regolarizzare l'azienda riguardo ai contenitori di stoccaggio e ad incrementare la produzione zootecnica. Le aziende che aderiscono a questo tipo di operazione non potranno incrementare la mandria per l'intero periodo di vincolo previsto dall'art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013.

Non saranno considerati ammissibili gli investimenti avviati in data antecedente alla protocollazione della domanda di sostegno.

I progetti che rientrano nelle tipologie di intervento precedentemente descritte verranno valutati utilizzando i seguenti principi:

- tipo di approccio;
- abbinamento con altra operazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi agroclimatici;
- tipologia di investimento;
- ubicazione dell'investimento in Zone Vulnerabili ai Nitrati;
- ubicazione dell'investimento in comuni in cui sono prioritari gli interventi di risanamento dell'aria per la concentrazione di polveri sottili, PM10 e di ossidi d'azoto;
- intensità della riduzione di ammoniaca (NH₃).

Le domande, corredate di tutta la documentazione meglio precisata dal bando, dovranno essere protocollate entro le ore 13.00 del 1° aprile 2022.

La mancanza o non correttezza di uno degli allegati necessari alla presentazione della pratica ne determinerà il totale decadimento. Le domande verranno istruite dalla Regione Emilia Romagna che ne valuterà l'ammissibilità. In base alle domande ammesse verranno redatte le graduatorie a livello regionale, che stabiliranno quali progetti potranno essere finanziati.

Al fine di poter concedere ad ogni azienda un'adeguata analisi del progetto e una puntuale e precisa consulenza, si richiede che i soci dell'Unione interessati ne diano riscontro tramite mail ai propri tecnici di riferimento entro il 29/01/2022.